Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Der Bundesrat
Le Conseil fédéral
Il Consiglio federale
Il Cussegl federal

Comunicato stampa

Data 04.03.2022

La gestione dei dati di base delle imprese e l'accesso alle informazioni della Confederazione sugli edifici saranno semplificati

Nella sua seduta del 4 marzo 2022, il Consiglio federale ha approvato la revisione parziale dell'ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS). Tale ordinanza rivista rappresenta una pietra miliare per l'ulteriore sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione nel settore delle imprese. Si assicurano così la chiarezza e la trasparenza per quanto riguarda la definizione e il trattamento di tali dati. La revisione dell'allegato dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA), invece, prevede l'ampliamento delle informazioni pubblicamente accessibili online al fine di incrementare il potenziale del sistema informativo di riferimento (REA).

Oltre a numerosi dati di natura specialistica, come le indicazioni sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche per l'Amministrazione delle contribuzioni o le informazioni sull'incapacità al lavoro delle persone per l'Ufficio delle assicurazioni sociali, l'Amministrazione federale può affidarsi a una serie centrale di cosiddetti dati di base, rilevanti in generale per *tutte le autorità amministrative indipendentemente dal settore*. Si tratta di dati che servono a identificare in modo univoco persone fisiche o giuridiche.

Infatti, nell'era della digitalizzazione sembra ormai non avere più senso che ogni unità amministrativa gestisca gli stessi dati di base individualmente in una banca dati propria. E questo vale anche per i dati di base delle imprese, che in futuro saranno gestiti tutti in un'unica sede e messi a disposizione dei servizi amministrativi di Confederazione, Cantoni e Comuni, nonché di altri attori autorizzati affinché adempiano i rispettivi obblighi legali.

Principio «once-only» anche per i dati di base delle imprese

Ora nell'ORIS si intende disciplinare in modo chiaro e trasparente quali sono concretamente le informazioni da considerare come dati di base delle imprese, poiché sono quelle che in futuro dovranno essere messe a disposizione di tutte le autorità tramite interfacce elettroniche per permettere loro di adempiere i rispettivi doveri legali. È stato quindi fatto un primo passo nell'attuazione della *Strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di*

base della Confederazione[1], adottata dal Consiglio federale il 19 dicembre 2018, e nell'attuazione del principio «once only»[2], secondo il quale i servizi amministrativi dovrebbero, nel limite del possibile, rilevare i dati di una persona solo una volta. A questo riguardo, in data odierna il Consiglio federale ha preso atto di un rapporto sui risultati e ne ha delegato l'ulteriore attuazione (v. comunicato della Cancelleria federale, link sotto).

Inoltre nella nuova versione sono definiti i termini di unità locale, unità legale e impresa, di grande rilievo per il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), e alcuni articoli sono stati adeguati per migliorarne la chiarezza e la trasparenza.

Novità: più dati del REA pubblicamente accessibili

I dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) servono come dati di riferimento per edifici e abitazioni a fini statistici, di ricerca e pianificazione (art. 1 OREA), come pure all'esecuzione di obblighi legali (art. 1 cpv. 2 OREA).

Nel 2017, in occasione della revisione totale di questa ordinanza, i dati pubblicamente accessibili sulle abitazioni (livello di autorizzazione A) sono stati definiti in modo relativamente restrittivo. Per rappresentare al meglio la situazione attuale occorrono informazioni supplementari.

Ecco quindi che si creano i presupposti per i servizi di e-Government come quello nazionale per i traslochi (eTrasloco), che permette a chi trasloca di indicare in quale abitazione si trasferisce. Tuttavia, per fornire tali servizi alla popolazione è necessario disporre di dati sufficienti e pubblicamente accessibili sulle abitazioni, che permettano di identificarle in modo univoco.

Inoltre, saranno resi pubblicamente accessibili anche i dati sulle installazioni tecniche degli edifici. In tal modo anche i dati sui sistemi di riscaldamento necessari al monitoraggio delle emissioni di CO_2 degli edifici potranno essere messi a disposizioni più facilmente.

Per ulteriori informazioni:

Fabio Tomasini, sezione Registro delle imprese e degli stabilimenti, UST, tel.: 058 463 64 38
E-mail: fabio.tomasini@bfs.admin.ch

Patrick Kummer, sezione Edifici e abitazioni, UST, tel.: 058 463 60 89
E-mail: patrick.kummer@bfs.admin.ch

Servizio stampa UST, tel.: 058 463 60 13
E-mail: media@bfs.admin.ch

Dipartimento responsabile:

Dipartimento federale dell'interno DFI

[1] Strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione (admin.ch, in tedesco e francese)

[2] definito nella dichiarazione di Tallinn sottoscritta il 6 ottobre 2017